

# Il nuovo Codice Civile facile da comprendere

## CONCLUSIONE DEL CONTRATTO Condizioni nel merito

- Quali elementi di *novità*, il Nuovo Codice civile regola il *principio della libertà* di contrattare, nonché quello della *buona fede* tanto al negoziato e alla conclusione del contratto, quanto durante la sua esecuzione, senza la possibilità di istituire clausole di esonero o di limitazione di un simile atteggiamento di lealtà e obblighi di buona fede.

### Condizioni essenziali per la validità del contratto

- All'art. 1.179 comma 1 sono elencate le condizioni essenziali necessarie per la validità di un contratto :
  1. capacità di contrattare;
  2. consenso delle parti;
  3. un oggetto determinato e lecito;
  4. una causa lecita e morale.
- (2) Nella misura in cui la legge prevede una certa forma del contratto, questa deve essere rispettata, sotto pena prevista dalle disposizioni legali applicabili.

### Capacità di contrattare

- Il nuovo codice civile conserva il principio della capacità di contrattare tanto per le persone fisiche quanto per quelle giuridiche, che rappresenta la regola perchè le eccezioni sono di stretta regolamentazione e applicazione.
- I minori che non hanno compiuto l'età di 14 anni e gli interdetti giudiziali non possono contrattare che per il tramite dei loro rappresentanti legali, nelle condizioni previste dalla legge.
- *Sanzione della violazione dell'incapacità di concludere atti giuridici* : trattandosi della violazione di una condizione nel merito, essenziale e della validità del contratto la sanzione che interviene, in linea di principio, è quella della nullità dell'atto concluso con l'inosservanza delle regole relative alla capacità civile della persona.

### Consenso

- La conclusione del contratto si fa *attraverso il suo negoziato* dalle parti o *attraverso l'accettazione senza riserve di un'offerta di contrattare* (l'atto di volontà è costituito da due elementi: offerta e accettazione).
- Nel Nuovo Codice civile è consacrato il *principio della buona volontà* del quale devono fare prova

## Progetto „Arrivano i Codici !”

Il contenuto di questa documentazione non rappresenta un'interpretazione ufficiale del Nuovo Codice civile e non esaurisce tutti gli aspetti relativi a tale argomento.

- le parti all'inizio e allo svolgimento dei negoziati per la conclusione del contratto.
- Per essere validamente espresso e produrre effetti giuridici, il consenso deve rispettivamente essere dato con cognizione di causa e in piena libertà e non essere afflitto da vizi che possono alterarlo. In tal senso, le disposizioni dell'art. 1204 del nuovo codice civile prevedono, con riferimento alle condizioni del consenso, che questo deve essere **serio, libero e espresso con cognizione di causa**.
  - Ai sensi dell'art. 1206 del nuovo codice civile, il consenso è viziato allorquando è dato per **errore**, sorpreso con **dolo** o strappato con **violenza** (comma 1). Inoltre, il consenso è viziato in caso di **lesione**.
  - **Errore**: A differenza della regolamentazione precedente, in cui l'errore era trattato in un solo testo (art. 954 e, a carattere generale, nelle disposizioni degli artt. 953, 961, accanto ad altri vizi di consenso), nel nuovo codice civile la sede della materia si ritrova in più articoli (artt. 1207-1213), che regola vari tipi di errori che possono apparire nel momento della conclusione dell'atto (errore non scusabile, errore assunto, errore di calcolo, errore di comunicazione o di trasmissione), con le sanzioni adeguate che possono intervenire.
  - **Dol**: Il dolo è quel vizio di consenso che consiste nell'indurre in errore una persona con l'aiuto dei mezzi scaltri o dolosi o per omissione, in modo fraudolento, di informazione del co-contraente su alcune circostanze che dovevano essere svelate (art. 1214 del nuovo codice civile). Guardato come fatto delittuoso commesso con intento dal suo autore, il dolo presuppone un elemento materiale e uno intenzionale o soggettivo. Dal punto di vista dell'elemento materiale la nuova regolamentazione tratta con attenzione non solo il fatto commissivo (l'azione, consistente nell'uso di manovra fraudolenta, capace a provocare errore), ma anche il fatto omissivo (l'atteggiamento negativo, di non portare a conoscenza dell'altra parte circostanze che non dovevano essere svelate). A differenza della vecchia regolamentazione, in cui si indicava espressamente la condizione che il dolo sia stato determinante alla conclusione del contratto (perchè „senza quelle macchinazioni, è ovvio che l'altra parte non avrebbe contrattato”), di modo che l'errore provocato riguardi elementi decisivi per la decisione del contratto, *nella nuova regolamentazione* non è più istituita questa condizione, essendo sufficiente provocare un errore con l'atteggiamento doloso della parte, anche se non è stato essenziale (art. 1214 comma 2).
  - **Violenza**: Secondo il concetto del nuovo codice civile, la violenza, quale vizio di consenso, è capita come „il timore giustificato indotto senza diritto dall'altra parte o da un terzo, di modo che la parte minacciata possa credere, in funzione delle circostanze, che, in assenza del suo consenso, la vita, la persona, l'onore o i suoi beni sarebbero esposti ad un pericolo grave e imminente” (art. 1216). Alla determinazione del carattere decisivo della violenza bisogna tener conto, così come dispone l'art. 1216 comma 4 del nuovo codice civile, „dell'età, dello stato sociale, della salute e del carattere di colui su cui la violenza è stata esercitata, nonché di ogni altra circostanza che ha potuto influire la sua condizione nel momento della conclusione del contratto”. Visto che non ogni minaccia rappresenta, in se, una violenza-vizio di consenso, si domanda di rappresentare una violazione della legge (che sia illecita), per attirare la non validità dell'atto. Dall'altra parte, secondo il nuovo codice civile, la violenza rappresenta „il timore incusso con la minaccia dell'esercizio di un diritto al fine di ottenere vantaggio immeritati” (art. 1217). Il fatto che la minaccia deve essere determinante, risulta implicitamente anche dalle disposizioni dell'art. 1219 del nuovo codice civile, le quali non riconoscono il carattere di vizio di consenso del semplice timore reverenziale, nato dal rispetto, senza che sia accompagnato dalla violenza. La minaccia con un male non è, secondo il nuovo codice civile, ritenuta costitutiva di violenza, allorquando risulta da uno stato di necessità, che nella misura in cui l'altra parte ha approfittato di questa circostanza (art. 1218 del nuovo codice civile).
  - **Lesione** : La lesione esiste allorquando una delle parti, approfittando dello stato di necessità, della mancanza di esperienza o della mancanza di conoscenze dell'altra parte, stipola in suo favore o di un'altra persona una prestazione il cui valore, alla data della conclusione del contratto, supera moltissimo il valore della propria prestazione (art. 1221). L'esistenza della lesione si valuta anche in funzione della natura e dello scopo del contratto. La lesione può esistere anche allorquando il

## Progetto „Arrivano i Codici !”

**Il contenuto di questa documentazione non rappresenta un'interpretazione ufficiale del Nuovo Codice civile e non esaurisce tutti gli aspetti relativi a tale argomento.**

minore si assume un obbligo eccessivo rispetto alla sua situazione patrimoniale, ai vantaggi che ottiene dal contratto o all'insieme delle circostanze. A differenza della vecchia regolamentazione, nel nuovo codice civile la lesione è riconosciuta anche nel caso del maggiorenne, a condizione che la differenza di prestazione superi metà del valore che aveva, al momento della conclusione del contratto, la prestazione promessa o eseguita dalla parte offesa (art. 1222 comma 2). Dal punto di vista della categoria degli atti giuridici che possono essere impugnati per lesione, le *nuove disposizioni legali* escludono dall'incidenza di questa sanzione i contratti aleatori, la transazione, nonché gli altri contratti espressamente previsti dalla legge (art. 1224).

### Oggetto del contratto

- **L'oggetto del contratto** è costituito dall'operazione giuridica che le parti prendono in considerazione nel momento della sua conclusione (art. 1.225). Esso deve essere determinato e lecito (cioè non deve essere proibito dalla legge o contravvenire all'ordine pubblico o ai buoni costumi), sotto pena di nullità assoluta. L'operazione giuridica è distinta dalla prestazione alla quale il debitore si è indebitato e che rappresenta *l'oggetto dell'obbligo* visto come rapporto giuridico. Così, secondo l'art. 1226 del nuovo codice civile, l'oggetto dell'obbligo è la prestazione alla quale il debitore s'impegna e, sotto pena di nullità assoluta, deve essere determinato o almeno determinabile e lecito.
- **Condizioni di validità dell'oggetto del contratto:** *esistere* – la condizione è adempiuta quando il bene è presente come tale nel momento della conclusione dell'atto, ma anche nel caso dei beni futuri (in mancanza di una disposizione espressa, i contratti possono avere effetto anche sui beni futuri, secondo l'art. 1228 del nuovo codice civile); *essere nel circuito civile* (soltanto i beni che sono nel circuito civile possono fare oggetto di una prestazione contrattuale – art. 1229 del nuovo codice civile); *essere possibile* (in caso di impossibilità iniziale, nel momento della conclusione dell'atto, per una delle parti dell'atto, il contratto rimane validamente concluso); *essere determinato o determinabile*. Da questo punto di vista, il nuovo codice civile contiene disposizioni relative alla determinazione dell'oggetto da parte di un terzo o in relazione ad un fattore di riferimento, nonché disposizioni relative alla determinazione della qualità dell'oggetto (nel senso che, allorquando non può essere determinata secondo il contratto, la qualità della prestazione o del suo oggetto deve essere ragionevole o, a seconda del caso, almeno di livello medio).

### Causa

- A differenza della regolamentazione precedente, il nuovo codice civile definisce la causa del contratto come  
„motivo che determina ogni parte a concludere il contratto” (Art. 1.235).
  - **Condizioni di validità.** Per essere valida, la causa dell'atto giuridico deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni (artt. 1236, 1237 del nuovo codice civile):
    - a) *esistere*. La causa non esiste allorquando manca la capacità d'intendere e di volere o lo scopo immediato alla conclusione del contratto.
    - b) *essere lecita*. La causa è lecita allorquando è conforme alla legge e all'ordine pubblico. La causa è illecita anche allorquando il contratto è soltanto il mezzo per eludere l'applicazione di una norma legale imperativa
    - c) *essere morale* (non essere contraria rispettivamente ai buoni costumi e alle regole di convivenza sociale).
  - **Sanzione:** L'assenza della causa attira l'annullabilità del contratto, salvo il caso in cui il contratto è stato erroneamente qualificato e può produrre altri effetti giuridici. La causa illecita o immorale attira la nullità assoluta del contratto se è comune o, in caso contrario, se l'altra parte l'ha conosciuta o, a seconda del caso, doveva conoscerla.
- Prova della causa:** il contratto è valido anche allorquando la causa non è espressamente prevista. L'esistenza di una causa valida si presume fino a prova contraria.

## **Progetto „Arrivano i Codici !”**

**Il contenuto di questa documentazione non rappresenta un'interpretazione ufficiale del Nuovo Codice civile e non esaurisce tutti gli aspetti relativi a tale argomento.**

## **Progetto „Arrivano i Codici !”**

**Il contenuto di questa documentazione non rappresenta un’interpretazione ufficiale del Nuovo Codice civile e non esaurisce tutti gli aspetti relativi a tale argomento.**